

LAVORO

WOSTM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 3809/08 R.G.
N° 6056 CRON.
ASSEGNATA A SENTENZA
IL 8-8-08

8

La dr. Chiarina Sala , in funzione di giudice Unico del lavoro del Tribunale di Milano , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.3817/08

promossa da Coop Lombardia a r. l. in persona del legale rappresentante pro-tempore

con il proc. dom. avv.G. Trioni Viale Regina Margherita 26 Milano

RICORRENTE

Contro

SDL INTERGATEGORIALE -SEGRETERIA PROVINCIALE INTERCATEGORIALE DI MILANO in persona di Damiano Nicola Leta con il proc. dom.avv. F. Gatti Via Verdi 2 Milano

CONVENUTA

Oggetto: opposizione a decreto ex art 20 LS

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 12 maggio 2008 la Cooperativa Lombardia a rl ha chiesto la revoca del decreto emesso ai sensi dell'articolo 28 statuto lavoratori , e comunicato in data 28 aprile 2008 , con il quale il Tribunale di Milano aveva accertato la antisindacalità del comportamento tenuto dalla società consistito nella omissione del versamento mensile a favore della SDL Intercategoriale per i dipendenti iscritti al sindacato stesso, ordinando la effettuazione dei relativi pagamenti in

cf

relazione alle cessione di credito comunque notificata dai lavoratori iscritti e ordinando altresì la affissione del provvedimento nelle bacheche aziendali; a sostegno di quanto richiesto la parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale SDL per la carenza del requisito della nazionalità, censurando comunque nel merito il provvedimento emesso dal primo giudice che non aveva in alcun modo preso in considerazione la questione della onerosità dell'attività richiesta alla società per il versamento degli importi ceduti dai lavoratori e da versarsi a titolo di contribuzione all'associazione sindacale de quo.

Ritualmente costituitasi la SDL Intercategoriale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo il provvedimento contestato del tutto immune da qualsivoglia censura.

Ritiene il giudicante che il provvedimento impugnato debba essere sostanzialmente confermato.

1- Legittimazione

Per quanto riguarda il requisito della nazionalità di cui all'art. 28 S.L. ,l'esistenza del quale viene contestato dalla società ricorrente, si condividono le motivazioni già svolte dal primo giudice peraltro del tutto in linea anche con la recente pronuncia del Supremo Collegio n. 13240/2009 laddove sottolinea come la stipulazione del contratto collettivo nazionale sia uno degli indici maggiormente rivelatori della nazionalità ma non l'unico, pur ribadendo la necessità dello svolgimento da parte dell'organizzazione sindacale, che intende avvalersi dello

strumento di quell'articolo 28 citato, di effettiva attività sindacale quantomeno su gran parte del territorio nazionale.

Alla luce di quanto sopra correttamente il primo giudice ha ravvisato il suddetto requisito della nazionalità in quanto la SDL, costituitasi nel gennaio del 2007 tramite l'unificazione di tre associazioni sindacali ovvero S.IN.COBAS ,SULT e SALC, ha svolto una consistente attività sindacale in ambito nazionale dovendosi necessariamente fare riferimento alla attività svolta dalle singole componenti precedenti la fusione.

In particolare assume notevole rilievo in questa ottica il fatto che, quale componente della SDL, la Sult abbia partecipato alle trattative aventi ad oggetto la crisi dell'Alitalia pervenendo poi i successivi accordi riguardanti piloti e assistenti di volo accordi aventi, come è noto, una forte risonanza sul piano nazionale.

Si deve quindi osservare come l'organizzazione intercategoriale SDL non sia solamente "diffusa" a livello nazionale per attività di proselitismo e promozione ma è stata, tramite almeno una delle sue componenti, firmataria di accordi in un'area significativa a livello nazionale quale è quella del trasporto.

2. Condotta antisindacale

Del pari dev'essere confermato il decreto opposto per quanto riguarda la ravvisata condotta antisindacale riconducibile al fatto che la società ricorrente, nonostante la cessione di credito comunicata dai lavoratori iscritti alla SDL, non ha consentito il relativo versamento quale contributo associativo.

alterato la somma forfettaria richiesta dalla società esterna per ciascuna posizione dei lavoratori.

Secondo quanto riferito dal testimone il lavoro maggiore è sempre posto a carico della segreteria del personale per differenziare le posizioni a tempo pieno da quelle a tempo parziale, le varie modifiche che man mano intervengono nel corso del rapporto di lavoro e per controllare se rapporto di lavoro è ancora in atto non operando in questo caso la procedura automatica che opera per gli iscritti agli altri sindacati.

Il testimone ha evidenziato inoltre come nel caso del sindacato di cui è causa il versamento non sia trimestrale ma mensile, comunque sempre tramite bonifico, attestando poi la società, per maggior prudenza, attesi rapporti non facili con il sindacato stesso, l'avvenuto pagamento con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si deve ritenere che la valutazione delle prassi come sopra riferite non evidenzia una grossa differenza o un significativo onere a carico dell'azienda per i versamenti associativi alla SDL; si tratta di un aggravamento della posizione debitoria veramente assai modesta perché in ogni caso la società di consulenza esterna per le paghe richiede una cifra forfettaria, indipendentemente dal tempo impiegato per ogni posizione lavorativa e la impostazione comunque di programmi ormai automatizzati rende l'attività svolta dall'azienda sulla base delle deleghe di pagamento dei lavoratori iscritti agli altri sindacati assai equivalente a quella svolta per gli iscritti alla SDL.

Pur a prescindere dal fatto che esattamente la convenuta rileva come l'organizzazione sindacale SDL , che non è firmataria del contratto collettivo nazionale di categoria, non possa invocare a tale proposito l'articolo 16 del contratto di categoria relativamente ai contributi sindacali, trattandosi della parte del contratto collettivo a contenuto cosiddetto obbligatorio e dunque non estensibile a soggetti diversi rispetto agli stipulanti, in ogni caso la pretesa della SDL trova pieno titolo nell'istituto civilistico della cessione di credito(art 1260 c.c.) come del resto ne fa applicazione la Suprema corte (vedi sentenza cassazione a sezioni unite 28269/2005) òllorchè afferma che l'inadempimento civilistico si concretizza in una condotta antisindacale laddove oggettivamente limita l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale stessa, sempre che l'inadempimento, in applicazione del precetto di buona fede e correttezza, non si giustifichi per l'eccessiva gravosità.

Nella fattispecie tuttavia non ritiene il giudicante che la società ricorrente debba porre in essere adempimenti complessi o onerosi per dar seguito alla cessione come richiesta dai lavoratori iscritti alla SDL.

A tale conclusione si perviene in relazione a quanto affermato dallo stesso responsabile dell'amministrazione del personale della coop Lombardia che ha riferito sulla prassi aziendale relativa anche ad adempimenti riguardanti gli altri sindacati (Cgil e Cisl e uil); in particolare il testimone ha affermato che per quanto riguarda questi ultimi i lavoratori pongono in essere una delega

di pagamento autorizzando l'azienda a trattenere dalle competenze la quota di associazione al sindacato; secondo quanto riferito dal testimone si tratta di una quota espressa in percentuale da trattenere mensilmente sulle 14 mensilità e poi da trasmettere trimestralmente al sindacato sulla base di un accordo informale.

Il testimone ha evidenziato che di tale adempimento si occupa la società esterna che già si occupa delle paghe sulla base di un programma che calcola la percentuale a livello individuale totalizzando poi quanto da versare trimestralmente. Il testimone ha chiarito che la suddetta società esterna fattura un costo per ogni dipendente in modo forfettario senza tener conto dello specifico tempo impiegato per il calcolo delle percentuali; ad avviso del teste il tempo maggiore viene impiegato dagli addetti alla segreteria del personale che debbono segnalare alla società che gestisce le paghe i nominativi di coloro che hanno dato la delega di pagamento, i nominativi di chi l'ha revocata, aggiornando man mano l'anagrafica di ogni singolo lavoratore.

Per quanto riguarda il sindacato di cui è causa il testimone ha precisato come la quota associativa viene richiesta sulla base di una cessione di credito di 9 euro mensili per i lavoratori full time e di € 4,5 per i lavoratori part-time per 13 mensilità: secondo quanto riferito dal testimone questa modalità ha determinato un'impostazione di procedura differente da parte della società esterna dedita alle paghe e contributi: tuttavia il testimone ha precisato come questa diversa procedura non abbia



50

In tale prospettiva quindi non vi sono ragioni ricondotte ad una significativa gravosità dell'adempimento che giustificano la condotta della Coop Lombardia giustamente definita dal primo giudice antisindacale in ragione della oggettività della condotta stessa che, privando sindacato delle indispensabili quote associative, inevitabilmente comprime la stessa attività sindacale.

Condivide invece il giudicante la censura della società ricorrente relativamente alla parte del decreto impugnato con il quale si è ordinata alla società addirittura la affissione del provvedimento nelle bacheche aziendale e nei vari reparti della Ipercoop Bonola.

Il provvedimento sul punto non evidenzia alcun tipo di motivazione e francamente si tratta di adempimento ulteriore rispetto a quello relativo ai dovuti versamenti che non ha alcuna specifica ragion d'essere.

Tuttavia ormai la affissione è avvenuta per 30 giorni e dunque in questa sede non è più possibile né attuale alcun tipo di revoca del provvedimento stesso, dando luogo al più la avvenuta affissione ad un risarcimento del danno eventualmente provocato e comunque da provare.

La complessità della vicenda, soprattutto in relazione alla legittimazione attiva (attesa la non univocità degli orientamenti della Suprema corte in ordine alla requisito della nazionalità) la delicata valutazione della non onerosità dell'avvenuta cessione, la assenza di motivazione della parte del provvedimento relativo

27

all'affissione nelle bacheche aziendali, giustificano ampiamente la compensazione delle spese dell'attuale fase.

P.Q.M.

rigetta l'opposizione proposta confermando il decreto ex dell'articolo 28 S.L. depositato dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2009. Compensa le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano 8 settembre 2009 il giudice



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 13 OTT. 2009

IL CANCELLIERE



In Cancelleria di
Giovanni Villano